

# COMUNE DI ROE' VOLCIANO

Provincia di Brescia

## DISCIPLINARE DEL MERCATO AGRICOLO

### **Art. 1 – Istituzione**

E' istituito sul territorio del Comune di ROE' VOLCIANO il mercato agricolo denominato "MERCATO AGRICOLO" (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione.

Il mercato è ubicato nel Comune di ROE' VOLCIANO, in via Frua intersezione via Marconi, su area pubblica individuata dalla Giunta Comunale, **come indicato nell'allegata planimetria**.

Il mercato è costituito da **8 spazi** per la vendita. Il numero dei posteggi ed i prodotti posti in vendita potrà variare seguendo l'andamento stagionale.

Il mercato è gestito direttamente dal Comune di Roè Volciano.

### **Art.2 – Finalità**

Il mercato ha lo scopo di promuovere la produzione agricola delle aziende presenti sul territorio di Roè Volciano, incentivando la vendita diretta dei loro prodotti, in base alle norme di legge vigenti, incentivando il consumo di tali prodotti, locali e di stagione.

In questo modo s'intendono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali, a "chilometro zero" e stagionali, creando un contatto diretto con il territorio di produzione; far conoscere la cultura rurale e promuovere azioni di informazione sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita.

Le aziende agricole si propongono l'obiettivo di concretizzare lo sviluppo della cosiddetta "filiera corta", ovvero la vendita diretta, dal produttore al consumatore; delle produzioni agricole a "chilometri zero", prodotte e vendute sul territorio stesso. Ai consumatori vengono garantiti maggiori genuinità, freschezza, qualità e prodotti legati al naturale ritmo della natura, risultando ecologicamente sostenibile, in quanto non necessita di lunghi trasporti per la distribuzione.

### **Art.3 – Soggetti ammessi alla vendita**

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile, singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione entro il territorio della Provincia di Brescia;
- b) vendita diretta nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed eventuali modifiche;
- d) l'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

#### **Art. 4 – Periodi di apertura ed orari**

Il mercato agricolo sarà ubicato in **Via FRUA** e si svolgerà con cadenza **SETTIMANALE** ogni **MARTEDI**, dalle **ore 8:00 alle ore 12:00** con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 1 ora prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato.

Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato.

Il mercato non si terrà nelle giornate: 1° gennaio, 15 agosto, Natale e Santo Stefano.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque di realizzare mercati agricoli straordinari in giornate o luoghi diversi.

#### **Art. 5 – Gestione, direzione e organismo di controllo**

Le funzioni d'indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono affidate al gruppo di gestione, nominata dall'Amministrazione Comunale in grado di assegnare il posteggio previa valutazione dei titoli di affidabilità.

Il gruppo di gestione è così composto:

✓ **n. 2** consiglieri di maggioranza del Comune e **n. 1** di minoranza, il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e un dipendente comunale con il compito di segretario.

Le funzioni di presidente sono svolte da un rappresentante di maggioranza

I componenti del gruppo di gestione resteranno in carica fino a fine mandato elettorale.

Il gruppo di gestione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, o ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il gruppo di gestione avrà i seguenti compiti:

- organizzazione e funzionamento del mercato curando il rispetto del decoro e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
- gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti;
- azioni di promozione del mercato;
- organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico, e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento;
- valutazione delle domande di partecipazione.

#### **Art. 6 – Domanda di partecipazione**

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'indirizzo pec del Comune e dovranno contenere:

- le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001;
- anagrafica completa della relativa azienda agricola;
- la tipologia dell'impresa mediante l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento;
- la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità;
- i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato.

Inoltre le domande dovranno essere corredate da:

- copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell'agricoltura (Siarl);
- copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l'iscrizione al registro delle imprese;
- copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita diretta/Scia da parte dei produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001;
- copia del Documento d'identità in corso di validità.

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale di questo regolamento.

La partecipazione al mercato agricolo avverrà sulla base del rispetto delle norme del presente disciplinare e della graduatoria redatta sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alla graduatoria.

L'esame delle caratteristiche dei partecipanti per la redazione della graduatoria sarà effettuata dal soggetto gestore per la sua validazione.

Le domande per l'assegnazione dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno, in sede di prima applicazione entro il 31 gennaio 2023.

#### **Art. 7 – Criteri per la formazione della graduatoria per la partecipazione al mercato agricolo di Roè Volciano**

Nell'assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria finale.

<b>Parametro</b>	<b>Punteggio</b>
Sede dell'azienda in Comune di Roè Volciano	<b>25 punti</b>
Sede dell'azienda in altri Comuni della provincia di Brescia	<b>5 punti</b>
Iscrizione all'Inps in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale	<b>10 punti</b>
Giovani imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, requisito da accertare in capo al titolare dell'azienda	<b>8 punti</b>
Giovani imprenditrici agricole di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti, requisito da accertare in capo al titolare dell'azienda	<b>8 punti</b>

In caso di parità di punteggio avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo).

La graduatoria dei partecipanti con l'indicazione dei prodotti posti in vendita, verrà pubblicata all'albo pretorio online.

L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale

Ogni operatore è tenuto al pagamento del Canone Unico patrimoniale. E' prevista l'esenzione della Tari giornaliera.

I posteggi sono sprovvisti di energia elettrica, acqua potabile ha carico dei posteggiatori

#### **Art. 8 – Cosa si può vendere**

Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende agricole che hanno sede nella Provincia di Brescia. Le aziende agricole possono porre in vendita anche prodotti extra aziendali per un massimo del 10% in valore della loro capacità produttiva, di cui alla domanda di partecipazione, a condizione che si tratti di prodotti acquistati esclusivamente da altre aziende agricole Bresciane.

I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovrà esserci più di **01 azienda** per ogni categoria, *fatta eccezione per le aziende che propongano per la vendita prodotti esclusivi, non presenti nelle altre aziende.*

L'eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli già indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente autorizzata per iscritto dalla commissione.

#### **Art. 9 – Prezzi**

I prezzi dei prodotti posti in vendita dovranno essere sempre esposti

#### **Art. 10 – Obblighi**

E' fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le **ore 8,00** e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato.

Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto proposto dall'agricoltore e per consolidare il rapporto di fiducia.

Ogni azienda agricola all'atto di adesione, sarà chiamata alla sottoscrizione dell'impegno a partecipare con continuità al mercato, senza interruzioni e secondo gli impegni di partecipazione assunti, ed al rispetto degli orari del mercato, pena il pagamento di una sanzione di **€ 200,00** (euro duecento) che il Comune provvederà a riscuotere.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato con un preavviso scritto comunicato al Comune con un preavviso di almeno **2 mesi**, pena il pagamento di una sanzione di **€ 200,00** (euro duecento) che il Comune provvederà a riscuotere.

#### **Art.11 – Caratteristiche dei posteggi**

Il numero dei posteggi attualmente disponibili è di 08 suddivisi in:

- prodotti di ortofrutta
- prodotti di florovivaistica
- prodotti lattiero-caseari
- carni e prodotti derivanti
- prodotti ittici

Eventuali altre categorie merceologiche provenienti da una attività agricola potranno essere valutate caso per caso.

Ogni posteggio potrà avere una superficie massima **di mq 9,00 (3x3).**

Tra il posteggio e un altro dovrà essere previsto uno spazio di **mt.0,50.**

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

I posteggi non sono cedibili a terzi.

#### **Art.12 – Utilizzo del mezzo**

Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione

#### **Art.13 – Pulizia del suolo pubblico**

Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore dovrà pulire l'area da tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia

**Art.14 – Disposizioni igienico-sanitarie**

I mercati contadini dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n.852/2004 CE.

**Art.15 – Attività collaterali**

All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

**Art.16 – Sanzioni**

Il Comune ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.M. 20.11.2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente disciplinare.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

mercati contadini dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n.852/2004 CE